

Dr SANDRO SCOCCIANTI

NOTAIO

Piazza Cavour, 29 - 60121 ANCONA

Tel. 071.201726/27/28

Allegato "B" n. 56771

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1. E' costituita l'associazione denominata "SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I.", con sede in Ancona, ai sensi del Libro Primo - Titolo II del Codice Civile.

1.2. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha durata indeterminata.

SCOPO

ART. 2

2.1. L'Associazione che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla protezione del bambino, della bambina e dell'adolescente che si trovi in stato di abbandono, bisogno, emarginazione, debolezza o malattia, in osservanza e nel pieno rispetto dei principi della Convenzione dell'Aja, dei principi riuniti nella Convenzione sui diritti del bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, così come recepiti dalla Legislazione Italiana e da quella dei Paesi di origine.

2.2. In particolare, l'Associazione - nell'applicazione di tutte le misure previste dalle disposizioni nazionali ed internazionali in materia - cura ogni attività inerente l'adozione di minori stranieri e l'assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della Legge, con particolare riferimento alla Legge 4 maggio 1983 n. 184.

2.3. In ottemperanza dei succitati principi di legge in materia, per cui l'ado-

zione internazionale è possibile solo in mancanza, per l'adottando, di soluzioni nell'ambito della propria famiglia e nel paese di origine, l'Associazione si propone altresì:

a) di prevenire le cause dell'abbandono infantile con attività che possano favorire la crescita del bambino nel suo nucleo di origine, con interventi adeguati;

b) di promuovere iniziative e/o cooperare a progetti di solidarietà intesi a migliorare la qualità della vita dell'infanzia in difficoltà in Paesi in via di sviluppo ed evitare l'abbandono.

2.4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione si è dotata e si doterà di tutte le strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia ed all'estero.

2.5. Il Consiglio Direttivo, anche mediante regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, delibera l'organizzazione del servizio, l'indirizzo delle varie attività, la nomina e l'assunzione del personale operativo, la disciplina di eventuali collaboratori volontari e quant'altro ritenga per la funzionalità dell'associazione per la finalità che questa persegue.

MEZZI

ART. 3

3.1. L'Associazione trae i mezzi patrimoniali per conseguire i propri scopi dalle quote associative e dalle contribuzioni e liberalità di soci e di terzi.

3.2. Il patrimonio iniziale è costituito da titoli di Stato e da deposito bancario per complessive Lire 182.069.000 (pari ad Euro 94.044,74).

SOCI

ART. 4

4.1. Sono soci le persone intervenute alla costituzione e quelle che verranno ammesse successivamente.

4.2. L'Associazione ha soci operatori e soci aderenti.

4.3. L'ammissione a socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo che determinerà annualmente l'ammontare delle quote associative.


SOCI OPERATORI

ART. 5

5.1. Sono soci operatori le persone che assumono stabile e responsabile impegno di prestare la loro opera, nell'ambito della associazione.

5.2. La qualità di socio operatore suppone attitudine personale e adeguata preparazione tecnica per l'espletamento di attività nell'ambito delle finalità perseguite dalla Associazione.

5.3. I soci operatori decadono in caso di inadempienza all'impegno assunto o di attività in contrasto con i fini dell'associazione; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione al socio decaduto a mezzo lettera raccomandata; contro tale deliberazione il socio decaduto potrà presentare ricorso alla assemblea con lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione.



Staccini

SOCI ADERENTI

ART. 6

6.1. Soci aderenti sono persone od Enti che concorrono con contributo di mezzi economici, o di altra specie, per agevolare l'attività statutaria della Associazione.

6.2. La qualità di socio aderente si acquista per la durata dell'esercizio in cui avviene l'ammissione e si rinnova di anno in anno, qualora non disdetta per



iscritto almeno quattro mesi prima della fine dell'esercizio; ma può essere conferita per un periodo rinnovabile di due esercizi, a persone che si impegnino a dare all'associazione significativa prestazioni nelle sfere di loro competenza.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 7

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

= L'ASSEMBLEA;

= IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

= IL REVISORE DEI CONTI.

ASSEMBLEA

ART. 8

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci i quali hanno uguali diritti e doveri, nonchè uguale diritto di voto, senza riserve per nessuna categoria di soci.

8.2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

8.3. Sono di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e della relazione sull'attività dell'esercizio; le elezioni delle cariche sociali e l'approvazione del Regolamento interno.

8.4. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro oggetto che Le sia sottoposto dal Consiglio.

8.5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta e spedito

a tutti i soci, ai componenti il Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti con lettera raccomandata nello stesso termine o con qualsiasi mezzo che dia prova della avvenuta ricezione.

8.6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti.

8.7. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altro socio.

8.8. Nessun socio può portare più di due deleghe.

8.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in difetto essa elegge il proprio Presidente.

8.10. Il Presidente dell'Assemblea ne nomina il segretario.

8.11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per le elezioni vale la maggioranza relativa.

8.12. Per la deliberazione delle modificazioni del presente statuto e dello scioglimento dell'Associazione, occorre, tanto in prima quanto in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri tra i soci che siano rappresentativi dei principali settori di attività e in possesso dei requisiti di professionalità e/o esperienza documentabile ai sensi della normativa vigente.

9.2. Il Consiglio dura in carica fino a revoca o dimissioni.

9.3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere.

9.4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, d'iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, mediante avviso spedito per lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo che dia prova della avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta dal Presidente per telegramma.

9.5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza.

9.6. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

9.7. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.8. Il Consiglio ha i più ampi poteri e facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.9. In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei suoi membri, per dimissioni o per altre cause, il Consiglio ha facoltà di integrarsi cooptando nuovi membri in sostituzione, con obbligo di sottoporre la nomina alla ratifica della assemblea nella sua prima riunione successiva alla decisione.

9.10. La revoca di nomina di Consigliere da parte della assemblea potrà aver luogo solo per gravi e fondati motivi.

RAPPRESENTANZA

ART. 10

10.1. La legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

BILANCI E RELAZIONI

ART. 11

11.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che dovrà allo scopo convocare entro il 30 aprile di ogni anno.

11.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

REVISORE DEI CONTI

ART. 12

12.1. L'Assemblea nomina tra persone di specifica competenza un Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Albo Professionale e che dura in carico fino a revoca o dimissioni.

12.2. Il revisore ha accesso alla contabilità ed ai documenti amministrativi dell'Associazione ed esprime in Assemblea il proprio parere motivato circa il bilancio consuntivo.

12.3. Qualora il patrimonio della associazione e le disponibilità finanziarie della associazione conseguano consistenti incrementi l'assemblea dovrà nominare in luogo di quanto sopra previsto, un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, tra i quali il Presidente iscritto nell'apposito Albo Professionale; il Collegio dura in carica tre anni salvo revoca o dimissioni.

SCIoglimento

ART. 13

13.1. In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina uno o più Liquidatori, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 14

14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Libro Primo - Titolo II del Codice Civile.

FIRMATI: Clementina Merlo - Sandro Scoccianti Notaio. -----

=====
Certifico io sottoscritto dottor SANDRO SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Ancona ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, che la presente fotocopia, composta di n. 8 (otto) pagine, è conforme all'allegato "B" dell'atto a mio rogito in data 12 marzo 2012, Rep. n. 317300/56771, registrato il 13 marzo 2012 al n. 1991 Serie 1T, copia che si rilascia unicamente per quegli usi per cui la Legge prescrive la carta esente da bollo.

Ancona, Piazza Cavour n. 29, tredici marzo duemiladodici

Sandro Scoccianti

